

COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SETTORE AFFARI GENERALI

ordinanza sindacale n. <u>32</u>

DEL 15-08-2025

OGGETTO: Cattura e ricovero di N. 1 cane randagio;

IL SINDACO

Considerato che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti alla stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1° della Legge Regionale del 3/07/2000 nr. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;

- Vista l'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;
- **Visto** il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 nr.02825/ servizio 3^ IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della Regione;
- Che tra le varie competenze i Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere "b"e "g" del decreto sopra riportato e precisamente: provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani incidentati, feriti o malati, nonché, garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate:
- Vista la comunicazione del Comando Polizia Municipale con nota prot.llo P.M. n°798 del 26/06/2025 a firma dell'Isp Capo La Fata G. Battista ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 9701 del 27/06/2025 circa un cane randagio in stato di abbandono presso la spiaggia Ciammarita
- Considerato che il Comune di Trappeto risulta essere sprovvisto di un proprio canile sanitario ,ovvero di apposita convenzione con altro canile sanitario privato o di rifugi di proprietà di Associazioni protezionistiche o animaliste che possono collaborare anche con le istituzioni preposte in progetti di prevenzioni del randagismo;
- Visto l'art. 69 O.R.E.L. che prevede l'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene;
- Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere al ricovero del cane randagio in argomento;

ORDINA

- 1. Il ricovero di nr.1 cane randagio presso struttura sanitaria abilitata per le necessarie cure e conseguente reimmissione nel Territorio Comunale, previa certificazione rilasciata dal veterinario della medesima struttura.
- 2. Incaricare L'Ufficio Affari Generali per i provvedimenti consequenziali all'adozione della presente ordinanza.

Dalla	Residenza	Munci	nale li
Duna	ILODIGOTIZA	IVIUIICI	paic II

Santo Cosentino